

---

## LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

### SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI HARDWARE E DI SERVIZI INFORMATICI, FORMAZIONE, REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO PER IL PERIODO DI 3 ANNI

---

**Stazione appaltante:**

**Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - ERSU Sassari**

Via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari

P.IVA 01047520901

C.F. 80000880908

PEC [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it)

[www.ersusassari.it](http://www.ersusassari.it)

**Struttura competente: DIREZIONE GENERALE**

---

## **PREMESSA**

La presente procedura è stata avviata con determinazione del Direttore generale n. 111 del 15/10/2024 con la quale è stata indetta un'indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici cui richiedere offerta, con successivo affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera E) del d.lgs. n° 36/2023, del servizio di supporto specialistico alla gestione e manutenzione di hardware e di servizi informatici, reperibilità, pronto intervento, della durata di anni 3 (tre), – oltre al periodo di eventuale proroga per un ulteriore anno - del valore massimo stimato al netto di IVA di legge pari a € 93.765,00, ovvero del valore triennale a base di gara di € 59.850,00.

Alla presente procedura sono pertanto invitati gli operatori economici, pari a tre, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara a seguito di risposta a specifico avviso esplorativo pubblicato in data 16/10/2024, con scadenza il 31/10/2024, in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritti al mercato elettronico SardegnaCat nella categoria individuata "AD26AB – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN SISTEMI INFORMATICI" (CPV 72220000-3 Servizi di consulenza in sistemi informativi e assistenza)".

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base di gara.

La presente Lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dall'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito anche E.R.S.U.), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Le caratteristiche del servizio e le condizioni di esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento sono invece descritte nel capitolato speciale di appalto approvato con la citata determinazione DG n. 111 del 15/10/2024, che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

### **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

La presente procedura negoziata è interamente espletata in modalità telematica in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del Codice e dal d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della Regione Sardegna istituito con Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 38/12 del 30/09/2014, nell'ambito del portale SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <http://www.sardegncat.it/> (di seguito anche "sistema", "sistema SardegnaCAT" o "portale SardegnaCAT"). Nello svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento, l'operatore economico invitato a presentare offerta deve uniformarsi alla Disciplina per l'utilizzo del mercato elettronico e alla Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna (allegati nn. 2 e 3 della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014), di cui si impegna a prendere visione nel sito internet <http://www.sardegncat.it/>.

I concorrenti esonerano espressamente l'E.R.S.U., i suoi dipendenti e collaboratori e la Regione Autonoma della Sardegna da ogni responsabilità relativa ad eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.

### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E PATTO D'INTEGRITA'**

Coerentemente con le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015, finalizzati alla promozione di comportamenti improntati all'integrità nell'agire pubblico e nella società civile ed alla prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle altre forme di illegalità all'interno delle amministrazioni ed enti che costituiscono il "Sistema Regione", è adottato il Patto di integrità quale misura di contrasto alla corruzione, che costituisce parte integrante della documentazione di gara. Il Patto di integrità disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'E.R.S.U. nell'ambito della presente procedura di affidamento e della successiva gestione del contratto. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel predetto Patto di integrità dà luogo, per l'operatore economico, all'esclusione dalla procedura di gara o alla risoluzione del contratto secondo quanto ivi stabilito. Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Sassari (SS). Il Codice identificativo di gara (C.I.G.) sarà acquisito nel momento della pubblicazione della procedura negoziata.

La documentazione di gara comprende:

- 1) La presente Lettera di invito a procedura negoziata,
- 2) Modello 1 – Domanda di partecipazione
- 3) Documento di gara unico europeo in formato elettronico
- 4) Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

- 5) Patto di integrità.
- 6) Informativa Privacy
- 7) Capitolato speciale d'appalto

Il Responsabile unico di progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Direttore Generale dell'Ente, o suo sostituto nei termini di legge, al momento arch. Libero Meloni. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Alessandro Nigra ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023.

In conformità all'art.88 del D.lgs n. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella Sezione di Amministrazione Trasparente, al seguente link: <https://ersusassari.it/it/ente/documenti-dati/documento-pubblico/Procedura-negoziata-supporto-Specialistico-servizi-informatici/> e sulla piattaforma Sardegna CAT.

### 3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, in unico lotto, della durata di anni 3 (tre), ha come oggetto principale il **supporto** specialistico alla gestione e manutenzione di hardware/software, alla gestione di reti LAN, WI-FI e degli ambienti di virtualizzazione e delle infrastrutture ICT dell'ente. È previsto, inoltre, un servizio di **pronto intervento per chiamate urgenti**.

Le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione dell'appalto e le principali clausole negoziali del contratto sono dettagliate nel **Capitolato speciale di appalto**.

Le strutture in uso e di proprietà dell'E.R.S.U. presso le quali è richiesto il servizio oggetto dell'appalto, adibite ad uso ufficio da parte del personale dell'ente, nonché ai servizi di mensa e alloggio a favore degli studenti frequentanti l'università degli Studi di Sassari e le dotazioni ICT ivi installate sono tutte ubicate nella città di Sassari e descritte nel paragrafo 2 del Capitolato speciale di appalto cui si rimanda.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nel capitolato:

- Supporto alla gestione Hardware/software e mantenimento dell'inventario dei dispositivi informatici;
- Supporto alla gestione della rete LAN e della rete WIFI;
- Supporto alla gestione dell'ambiente di virtualizzazione;
- Supporto alla gestione del dominio Active Directory;
- Supporto alla gestione dei Firewall aziendali (Sophos XG) e dell'antivirus Sophos InterceptX per client e server;
- Supporto alla configurazione e gestione dei collegamenti fra le sedi tramite ponte radio;
- Supporto alla gestione dei servizi di telefonia VoIP e di telefonia fissa all'attivazione, configurazione e manutenzione del servizio di telefonia nelle camere degli studenti;
- Supporto tecnico specialistico per adesione Convenzione Consip Connettività e Telefonia fissa – prevista per la fine del 2025
- Supporto tecnico specialistico per analisi mirata ad aumento performance della rete mediante acquisto nuovi dispositivi con conseguente eliminazione di quelli obsoleti.
- Supporto tecnico specialistico per implementazione misure minime sicurezza AgID, Politiche di sicurezza della Rete, Politiche di Controllo dell'Accesso degli utenti, Sicurezza e Protezione Dati.
- Supporto tecnico specialistico per definizione ed implementazione politiche di Cloud Backup e definizione del Piano di Ripristino di Emergenza.
- Servizio di reperibilità e pronto intervento.

### 4. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10 del Codice, l'Ersu di Sassari si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un periodo di mesi 12 (dodici) ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto. Si specifica che tale opzione non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che può decidere di non darvi corso e indire nuova procedura al termine della decorrenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs 36/2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla

conclusione della procedura, prorogare il contratto dell'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto.

L'importo complessivo massimo pagabile dell'appalto, al netto dell'IVA, stimato al meglio delle conoscenze a disposizione, è complessivamente pari a € 93.765,00, così suddivisi:

A)	Importo triennale appalto	€ 59.850,00
B)	Opzione di proroga per mesi 12 (art. 120 comma 10 D.lgs 36/2023)	€ 19.950,00
C)	Quinto d'obbligo in caso di aumento (art. 120 comma 9 D.lgs 36/2023)	€ 11.970,00
D)	Revisione prezzi (5% di A dal II° anno – art 60 del D.lgs 36/2023)	€ 1.995,00
E)	Oneri per la sicurezza (Duvri)	€ 0
F)	Somme non soggette a ribasso (Art. 41, c.14 del D.lgs 36/2023)	€ 23.306,40
G)	Importo complessivo pagabile (A+B+C+D)	€ 93.765,00
H)	Iva (22%)	€ 20.628,30
I)	Importo complessivo pagabile (A+B+C+D) + Iva (22%)	€ 114.393,30

Tutte le prestazioni di supporto, assistenza, reperibilità e pronto intervento descritte nel Capitolato speciale di appalto sono remunerate mediante corresponsione di un **canone fisso**, secondo la quotazione offerta dall'Appaltatore in funzione del ribasso unico percentuale sull'importo fissato a base di gara pari a € 59.850,00 ed è liquidato secondo le modalità previste nel Capitolato (par. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI).

Il canone è comprensivo della manodopera qualificata, del noleggio di mezzi operativi speciali e/o apparecchiature di diagnostica, delle spese di trasporto e trasferta, della reperibilità del personale tecnico, dei materiali di ricambio (di modesto valore) di uso e consumo in caso di guasto o danneggiamento e degli indennizzi chilometrici. Le operazioni di manutenzione periodica, di norma prestate in loco, comprendono anche le riparazioni di lieve entità con strumenti ed attrezzi di uso corrente, e l'impiego/fornitura di minuterie o materiale di consumo e la sostituzione di parti di modesto valore, ricomprese nel canone.

Il contratto collettivo applicabile nel settore di riferimento del presente appalto, indicato ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 36 del 2023 è: H640 - CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (Information and Communication Technologies).

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/23, nel calcolo complessivo dell'appalto, è inserita la clausola della revisione dei prezzi pari al 5%, il corrispettivo dell'appalto rimane fisso ed invariabile per il primo anno della durata del contratto

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo triennale dell'appalto e delle opzioni di cui ai punti B,C,e D del quadro riportato sopra (proroga di mesi 12, revisione dei prezzi e quinto d'obbligo in caso di aumento) è determinato in €. € 93.765,00 al netto dell'IVA.

L'importo del canone oggetto del contratto da corrispondere all'Appaltatore è quindi dato dall'importo a base di gara sopra indicato al netto del ribasso percentuale offerto nella procedura di affidamento.

## 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa a ciascun singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del D.Lgs n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **6.1 Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **6.2 Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett.e) del D.Lgs n.36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

Costituiscono requisito di idoneità:

- a. iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante la compilazione del modello DGUE.

b. Ulteriori requisiti

Iscrizione alla piattaforma regionale di SardegnaCAT nella categoria AD26AB – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN SISTEMI INFORMATICI” (CPV 72220000-3 –Servizi di consulenza informativi e assistenza)”.

Avere una struttura operativa con sede entro un congruo raggio chilometrico della Provincia di Sassari che consenta di garantire l'intervento in somma urgenza di cui al Capitolato speciale d'Appalto, art. 4, entro 2 ore dalla chiamata.

## **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non richiesti

## **7.3 Requisiti di capacità tecnica professionale**

Disporre, ovvero poter disporre in caso di aggiudicazione pre ordinariamente alla stipula contrattuale, all'interno del proprio organico delle necessarie risorse umane per eseguire l'appalto e, in particolare di personale in possesso di certificazioni Sophos / Optronics / Cisco / Microsoft / Vmware.

In alternativa dimostrare di aver svolto nel triennio antecedente all'indizione della presente procedura, attività di supporto significative su servizi analoghi a quelli dell'oggetto dell'appalto per un importo almeno pari a quello di gara (59.850,00), utilizzando i prodotti su citati o analoghi per i quali è richiesta la certificazione.

## **7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.



## **10. GARANZIE E POLIZZA**

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del "Nuovo Codice", la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106.

A seguito di affidamento, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell'Ente e dei terzi - Garanzia RCT -, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta comunque ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L'Appaltatore assume altresì a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all'E.R.S.U. a semplice richiesta.

## **11. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti tramite le funzionalità "Messaggi", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna CAT – nella sezione "Messaggi" e sul sito istituzionale dell'ERSU di Sassari.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **12. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inviata con le modalità indicate a seguire, in risposta alla R.d.O., esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno 16/12/2024**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema telematico.

L'offerta deve essere inserita a sistema nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 15 (Busta di qualifica);
- offerta economica di cui al successivo paragrafo 16 (Busta economica).

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, si segnalano i canali di contatto indicati nella pagina web all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst> oltre alla consultazione dei documenti citati in premessa "Disciplina di utilizzo del mercato elettronico" e "Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna" (allegati nn. 5 e 6 della D.G.R. n. 38/12 del 30/09/2014) e del documento Guida alle gare telematiche Manuale RAS – Utenti fornitore pubblicati sul sito internet [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) nella sezione [Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico](#). Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 17, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. Non sono ammesse offerte alternative o in aumento rispetto alla base di gara indicata nel precedente paragrafo 4, né offerte parziali o comunque condizionate.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SardegnaCAT dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA DI QUALIFICA"**

Nella apposita sezione della Busta di Qualifica del sistema SardegnaCAT deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Modello 1 – Domanda di partecipazione (in bollo)
- 2) Eventuale procura;
- 3) Capitolato speciale d'Appalto
- 4) DGUE in formato elettronico digitale;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 6) Documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 7) Documentazione attestante l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo.
- 8) Patto d'integrità

I documenti della Busta A – Busta di qualifica ed il documento di riepilogo generato dal sistema SardegnaCAT devono essere sottoscritti digitalmente (ai sensi del D.Lgs 82/05) dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'operatore economico concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al successivo punto 15.1 - Domanda di partecipazione.

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato n. 1 "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 95, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. Ambiente del 10/03/2020 pubblicato in G.U. n.90 del 04.04.2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a sul sito istituzionale dell'E.R.S.U. al seguente link:  
<https://ersusassari.it/galleries/doc-amministrazione-trasparente/Nuovo-Codice-di-Comportamento.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità accessibile al seguente link:  
[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_41\\_20171122124709.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20171122124709.pdf)

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 18.9

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura: in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per ogni foglio (4 pagine) viene effettuato o tramite modello "F24", bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. Il Codice Ente/Ufficio da indicare è: TWN.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio (4 pagine) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **15.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo presente sulla piattaforma di SardegnaCAT.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **15.3 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4 Documentazione in caso di avvalimento.**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. la dichiarazione di avvalimento;
- b. il contratto di avvalimento;

### **15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a. copia del contratto di rete;
- b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - a. copia del contratto di rete
  - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

## 16. OFFERTA ECONOMICA - "BUSTA ECONOMICA"

**16.1** La Busta Economica deve contenere l'offerta economica, nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità. A sistema, negli appositi campi della offerta economica l'operatore concorrente a pena di esclusione deve indicare:

- a. nella "sezione prezzo", il ribasso unico percentuale offerto da applicare all'importo del canone triennale posto a base di gara pari a € 59.850,00 quale corrispettivo a remunerazione delle prestazioni oggetto dell'appalto comprensivo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza interferenziali.<sup>(1)</sup>
- b. nell'apposita "sezione locale", la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. nell'apposita "sezione locale", la stima dei costi della manodopera.

**16.2** La Busta Economica contenente l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la Busta dovrà essere sottoscritta secondo quanto indicato per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 15.1 della presente Lettera.

## 17. OPERAZIONI DI GARA

**17.1** Le operazioni di gara per l'esame delle offerte saranno espletate da un Seggio allo scopo costituito, composto dal RUP in qualità di Presidente e da due dipendenti dell'E.R.S.U. in qualità di testimoni. Il Seggio di gara si riunirà in una o più sedute, pubbliche o riservate, che avranno luogo presso la sede dell'E.R.S.U. in Sassari, via Michele Coppino n. 18, 3° Piano. Le operazioni di gara saranno interamente espletate mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT con modalità elettroniche. È ammesso a presenziare alle sedute pubbliche chiunque vi abbia interesse; tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. I soggetti privi di poteri di rappresentanza dell'operatore concorrente o non muniti di delega potranno partecipare alla seduta unicamente come uditori.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'E.R.S.U. in Sassari, via Michele Coppino n. 18, 3° Piano, il giorno 17 dicembre alle ore 15.30. Le operazioni di gara possono concludersi nella medesima seduta, ove non ricorrano i presupposti per avviare i sub-procedimenti di soccorso istruttorio, ovvero potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando la funzionalità "Messaggi" della piattaforma telematica del sistema SardegnaCAT e mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.ersusassari.it](http://www.ersusassari.it) almeno tre giorni prima della data fissata.

**17.2** Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà attraverso il sistema SardegnaCAT:

- a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine indicato;
- all'apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente e all'esame delle domande di partecipazione e al controllo della completezza e correttezza meramente formale della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.lgs 36/2023, del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

<sup>1</sup> [Nota bene: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto al comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"]



- 17.3** Al completamento dell'esame formale delle domande di partecipazione, il Seggio di gara, nella stessa seduta o in una o più sedute riservate successive, procederà all'esame e valutazione completa della documentazione amministrativa acclusa alle buste di qualifica. All'esito di dette operazioni, procederà:
- ad ammettere alle fasi successive della procedura i concorrenti la cui documentazione amministrativa risulti regolare per i quali le verifiche di cui ai precedenti punti abbiano avuto esito positivo e ad escludere invece dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi, del documento di gara unico europeo e della documentazione e delle restanti dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al precedente paragrafo 15, a richiedere, ai sensi dell'art. 101, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 (cinque) giorni per regolarizzare la documentazione; in tal caso le sedute del Seggio sono sospese fino a completamento dei procedimenti di soccorso istruttorio.
- 17.4** Conclusa la descritta fase di valutazione della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, il seggio di gara comunicherà i relativi esiti istruttori e l'elenco degli operatori esclusi dalla procedura di gara o ammessi alle successive fasi del procedimento e procederà quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente, delle voci di costo indicate con riguardo ai costi della sicurezza e della manodopera. Il Seggio di gara, nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, procederà alla valutazione delle offerte economiche in gara.
- 17.5** Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, gli operatori economici, su richiesta dell'E.R.S.U., ai sensi dell'art. 110 del D.lgse 36/2023 forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. L'E.R.S.U. assegna un termine di quindici giorni per la presentazione per iscritto delle spiegazioni. Durante tale periodo le sedute del seggio sono sospese. Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'E.R.S.U., procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 17.6** La graduatoria delle offerte ammesse sarà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in funzione dello specifico valore indicato quale ribasso unico percentuale offerto. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 17.7** L'aggiudicazione disposta dall'E.R.S.U. diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'E.R.S.U. procederà nei confronti del concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria finale delle offerte ad effettuare le verifiche in ordine all'insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale.

## **18. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

- 18.1** L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione, salvo proroghe richieste dall'E.R.S.U.
- 18.2** È facoltà dell'E.R.S.U. di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, in caso di aggiudicazione, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 18.3** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.
- 18.4** Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 36/2023 la stipulazione del contratto avviene entro trenta (30) giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente, all'assenza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti prescritti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.

- 18.5** L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della prescritta documentazione e costituzione della garanzia definitiva a norma dell'art. 53 comma 4 del Codice, nel termine assegnato dall'E.R.S.U., pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- 18.6** L'operatore economico assume l'obbligo, nell'esecuzione del contratto, di rispettare e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 43/7 del 29/10/2021, disponibile sul sito istituzionale <http://www.regione.sardegna.it/>, sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'E.R.S.U. la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.
- 18.8** Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.
- 18.8** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- 18.9** Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:
- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Direttore Generale delegato dal Presidente tel. 079/9940020 mail: [segreteria.direzione@ersusassari.it](mailto:segreteria.direzione@ersusassari.it) – PEC: [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it);
  - il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/16 è la ditta Karanoa S.r.l e il referente è l'avv. Giacomo Crovetto pec: [affarigenerali@pec.ersusassari.it](mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it) mail: [rpd@ersusassari.it](mailto:rpd@ersusassari.it);
  - i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
  - i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;
  - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

**Il Direttore Generale**  
**Arch. Libero Meloni**  
**(documento firmato digitalmente)**

Atto pubblicato sul profilo di committente [www.ersusassari.it](http://www.ersusassari.it)